

STATUTO DEL “ BONSAI CLUB MARTESANA “

Con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria del 21.2.2013

Articolo 1 – E' costituita una Associazione denominata “ BONSAI CLUB MARTESANA “

Articolo 2 – Essa ha Sede nel luogo dove svolge la sua attività. Attualmente in via Umberto I° n.12, Pozzuolo Martesana, frazione Trecella.

Articolo 3 – L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla diffusione, alla conoscenza, all'interesse e alla pratica dell'Arte Bonsai, nonché alla partecipazione a manifestazioni di interesse artistico e culturale con riferimento, sempre, all'Arte Bonsai.

Articolo 4 – La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 5 – Il patrimonio dell'Associazione è definito “ Fondo Comune “ ed è costituito :

- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione stessa;
- b) Dai fondi costituiti con eventuali eccedenze di bilancio;
- c) Da erogazioni, donazioni, lasciti.

Per tutta la durata dell'Associazione i Soci non possono chiedere la divisione del Fondo Comune.

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- a) Dalle quote sociali;
- b) Dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- c) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Articolo 6 – Sono Soci dell'Associazione :

- a) I Soci Fondatori;
- b) I Soci Onorari;
- c) I Soci Ordinari: singole persone fisiche o giuridiche interessate agli scopi dell'Associazione.

Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto notarile di costituzione. Si ritengono Soci Onorari coloro che, in base a delibera del Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione sono riconosciuti come tale. Sono Soci Ordinari le persone la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo, e che verseranno all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote sono annuali. Le adesioni per l'anno successivo vanno confermate entro il 31 Dicembre e regolarizzate, tramite il pagamento della quota d'iscrizione, entro 30 giorni.

Articolo 7 – I Soci hanno diritto di usufruire dei beni comuni e di partecipare alle attività dell'Associazione.

Articolo 8 – La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni, o radiazione. La radiazione di qualsiasi Socio può avvenire o per morosità nel pagamento della quota o per grave inadempienza agli obblighi derivanti dal presente Statuto e dalle vigenti Leggi. Il provvedimento di radiazione è emesso dal Consiglio Direttivo a maggioranza di due terzi. La perdita della qualità di Socio non dà alcun diritto sui beni costituenti il Fondo Comune dell'Associazione neppure limitatamente agli eventuali conferimenti fatti dai Soci stessi

Articolo 9 – Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente dell'Associazione;
- Il Tesoriere;
- Il Revisore dei Conti;

E' inoltre prevista la nomina di cariche onorarie.

Articolo 10 – L'Assemblea generale dei Soci verrà convocata a cura del Presidente o da che ne fa le veci, almeno una volta all'anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante affissione nell'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve essere pure convocata su domanda firmata da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art. 20 del C.C. L'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla Sede, purché nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 11 – L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e il Revisore dei Conti, su eventuali modifiche dello Statuto e su tutto quant'altro e lei demandato per Legge o per Statuto.

Articolo 12 – Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i Soci in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Ogni Socio può delegare il proprio voto ad altro Socio. Ogni Socio non può essere portatore di più di 3 (tre) deleghe.

Articolo 13 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza, da altro membro del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale può essere redatto a mano o mediante supporto elettronico.

Articolo 14 – L'assemblea è valida quando sia rappresentata la maggioranza dei Soci in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione e delibera a maggioranza semplice dei voti presenti. Anche i Soci Onorari hanno diritto di voto deliberativo.

Articolo 15 – Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, obbligano i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 16 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da quattro Soci ed ha il compito di attuare le direttive stabilite dall'Assemblea Generale e di promuovere nell'ambito di tali direttive ogni iniziativa atta al raggiungimento delle finalità sociali. I membri iniziali del Consiglio Direttivo sono i Soci Fondatori. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione. I Soci membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni, decesso o revoca del mandato (da parte del Consiglio Direttivo) di un Consigliere, o mancanza del numero statutario dei Consiglieri, il Consiglio provvederà ad integrarsi mediante cooptazione.

Articolo 17 – Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie fra i propri membri a maggioranza semplice dei componenti, dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Inoltre il Consiglio nomina sempre nel proprio seno un Segretario.

Articolo 18 – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due membri e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi la presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale può essere redatto a mano, su apposito libro, o mediante supporto elettronico.

Articolo 19 – Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il Consiglio può delegare, a uno o più Soci, lo svolgimento di particolari incarichi, a supporto della sua attività.

Articolo 20 – Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo notifica da parte di questo alla prima riunione. Il Presidente può rilasciare procure speciali per determinati atti o categorie di atti.

Articolo 21 – Tutte le cariche contemplate nel presente Statuto sono gratuite.

Articolo 22 – I membri del Consiglio Direttivo vengono nominati dall'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari possono essere eletti nel Consiglio Direttivo.

Articolo 23 – Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Tesoriere che è responsabile del Bilancio preventivo e consuntivo. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.(lett. D)

Articolo 24 – L'Associazione chiude l'esercizio sociale ogni 31 Dicembre. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla Legge.(lett. A)

Articolo 25 – la gestione dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti eletto ogni 3 (tre) anni dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 26 – Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 27 – Il Consiglio Direttivo procede alla liquidazione del Patrimonio Sociale a norma di legge. Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662w, 3 salvo diversa destinazione imposta dalla Legge. (lett. B)

Articolo 28 – Eventuali controversie in merito all'interpretazione del presente Statuto sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo. Eventuali controversie o reclami tra i Soci e suoi organi sociali saranno sottoposti con esclusione di ogni altra giurisdizione a formale delibera del Consiglio Direttivo che delibererà a maggioranza di due terzi.

Articolo 29 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile riguardanti le Associazioni. Requisiti di cui al comma 8 dell'articolo 148 del T.U.I.R. e del comma 7 dell'articolo 4 del D.P.R. n.633 del 1972 che vengono recepiti dal presente Statuto: lettera C - disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Lettera E – eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2 del Codice Civile, sovranità dell'assemblea dei Soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti. Lettera F – intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 30 – Non si possono effettuare spese superiori all'attivo di cassa.

=====o0o0o0o0o=====

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

STATUTO

BONSAI CLUB MARTESANA

(Con le modifiche approvate dall'Assemblea Straordinaria del 21.2.2013)